



## TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

Via G. Falcone e P. Borsellino , 41 - Tel. 0761-3511 / e mail: tribunale.viterbo@giustizia.it

Prot. n. 635  
del 08.03.2023

Viterbo, 7 Marzo 2023

Ai Sigg. Direttori

Ai Sigg. Funzionari Responsabili delle cancellerie  
Area Civile

Al personale addetto all'Area Civile  
SEDE

**OGGETTO: D.L 10/10/2022 NR. 149 cd. Riforma Cartabia e L. 29/12/2022 nr. 197 (Legge di bilancio - anticipo entrata in vigore di talune disposizioni).**

**Procedimento semplificato di cognizione, art. 281 *decies* cpc. Disposizioni in materia di contributo unificato.**

La normativa in oggetto meglio specificata ha introdotto, a partire dal 1° marzo 2023, il rito semplificato di cognizione di cui agli art. 281 *decies* e segg. c.p.c., e contestualmente ha abrogato il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.. Ha modificato anche le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2011, in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, nel senso che i procedimenti che in precedenza dovevano seguire il rito sommario di cognizione dovranno seguire il rito semplificato di cognizione.

Il procedimento semplificato, collocato nel Libro II° del codice di procedura civile e non più tra i procedimenti speciali di cui al Libro IV° (come previsto per il vecchio rito sommario, che viene a sostituire), risulterà applicabile alla pressoché totalità delle controversie.



Vi sarà piena equiparazione al rito ordinario perché si concluderà con sentenza e non più con ordinanza, come previsto dall'art. 702 bis c.p.c. e sarà consentito il passaggio dal rito semplificato a quello ordinario e viceversa.

In ragione di quanto sopra argomentato, con riguardo alla corresponsione del contributo unificato, è da ritenere che sia applicabile la normativa generale di cui all'art. 13, comma 1, DPR. n.115/2002 laddove viene stabilito che la misura dell'importo si determina in relazione al valore della controversia in misura piena, non potendosi applicare il dimezzamento di cui al comma 3 espressamente previsto per i procedimenti speciali del libro IV, Titolo I, c.p.c.

La cancelleria, a decorrere dal 1° marzo 2023, provvederà ad esigere, per i procedimenti iscritti a ruolo con rito semplificato di cognizione, il pagamento del contributo unificato nella misura piena, individuata ai sensi dell'art. 13, comma 1 DPR. N. 115/2002, salvo le diverse disposizioni speciali previste dal D. L.gs. n. 150/2011, Capo III.

Si comunichi alle cancellerie civili del Tribunale di Viterbo e all'Ordine degli Avvocati.

Si pubblichi sul sito istituzionale.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott. Paolo Stavagna



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Francesco Oddi

